

## APPALTI E PATENTE A CREDITI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

Avv. Maria Giovannone  
Docente di Diritto del Lavoro e di Global Economy and Labour Rights  
Dipartimento di Economia, Università degli Studi Roma Tre  
[maria.giovannone@uniroma3.it](mailto:maria.giovannone@uniroma3.it)



## PATENTE A CREDITI: IL DECRETO ATTUATIVO

Nella G.U. del 20 settembre 2024 n. 221 è stato pubblicato il **decreto del Ministero del Lavoro del 18 settembre 2024 n. 132**, recante il *Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili*.

Il provvedimento, in vigore dal **1° ottobre 2024**, ha individuato le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente a crediti disciplinata dall'art. 27 del Testo Unico di SSL (come modificato dal c.d. decreto PNRR 2024), i contenuti informativi della patente medesima, i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente (di cui al comma 8 dell'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008), i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale, la sospensione dell'incremento dei crediti nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.



## PATENTE A CREDITI: IL DECRETO ATTUATIVO

Le previsioni del decreto ministeriale n. 132/2024, così come quelle dell'art. 27 d.lgs. n. 81/2008 (come modificato dal c.d. decreto PNRR 2024), sono state oggetto di importanti chiarimenti e indicazioni operative forniti **dall'INL nella circolare del 23 settembre 2024 n. 4.**



## PATENTE A CREDITI: IL DECRETO ATTUATIVO

Entrando nel merito delle disposizioni del decreto ministeriale n. 132/2024, è stato previsto che la domanda per il conseguimento della patente in formato digitale deve essere presentata attraverso il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), l'accesso al quale avviene attraverso modalità informatiche che assicurino l'identità del soggetto che lo effettua.

A riguardo nella citata **circolare n. 4/2024** l'INL ha precisato che si accede al portale dell'Ispettorato attraverso SPID personale o CIE.

Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica dell'INL di prossima emanazione.



## PATENTE A CREDITI: IL DECRETO ATTUATIVO

Dalla domanda per il conseguimento della patente deve risultare il possesso dei seguenti **requisiti**:

- a) iscrizione alla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura;
- b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal d.lgs. n. 81/2008;
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- d) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale (di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 241/1997) nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso di tali requisiti è **autocertificato**.

A tal riguardo nel decreto ministeriale n. 132/2024 è stato precisato che il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa\*.

Mentre il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà\*\*.

\*D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

\*\*Ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445



## PATENTE A CREDITI: IL DECRETO ATTUATIVO

Possono presentare la domanda di rilascio della patente a crediti **il legale rappresentante dell'impresa e il lavoratore autonomo** - che operano nei cantieri temporanei o mobili, anche per il tramite un **soggetto munito di apposita delega** in forma scritta (ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 quali consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).

Qualora la richiesta della patente sia effettuata da soggetti delegati, come precisato dall'INL nella circolare n. 4/2024, questi dovranno munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti sopra indicati, le quali potranno essere richieste in caso di eventuali accertamenti.



## PATENTE A CREDITI: IL DECRETO ATTUATIVO

I citati soggetti devono informare della presentazione della domanda il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) entro cinque giorni dal deposito.

All'esito della presentazione della domanda sul portale è rilasciata e resa disponibile la patente in formato digitale.

Nella circolare n. 4/2024 l'INL ha specificato che all'esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale.



## PATENTE A CREDITI: IL DECRETO ATTUATIVO

Tra la domanda e il rilascio della patente è possibile lavorare.

Difatti il provvedimento ricorda che nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.





## PATENTE A CREDITI: IL DECRETO ATTUATIVO

Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia sono tenuti a presentare tramite il portale dell'INL l'autocertificazione comprovante il possesso del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine. All'esito della presentazione della domanda sul portale è resa disponibile la patente in formato digitale. Le stesse imprese e lavoratori autonomi, ove non in possesso di documento equivalente, sono tenuti a presentare regolare domanda attraverso il portale dell'INL.

Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato non appartenente all'Unione europea è stato invece previsto che debbano presentare, tramite il portale dell'INL, l'autocertificazione comprovante l'avvenuto riconoscimento secondo la legge italiana del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine. All'esito della presentazione della domanda sullo stesso portale è resa disponibile la patente in formato digitale. Anche per tali imprese e lavoratori autonomi, ove non in possesso di documento equivalente, sono tenuti a presentare regolare domanda.



## PATENTE A CREDITI: IL DECRETO ATTUATIVO

L'INL ha reso noto, con la circolare n. 4/2024, che il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre 2014. Tuttavia, in fase di prima applicazione dell'obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della stessa circolare è comunque possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L'invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all'indirizzo [dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it](mailto:dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it).

L'Ispettorato ha altresì precisato che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data. A partire dal 1° novembre 20124 non sarà dunque possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.



## PATENTE A CREDITI: IL DECRETO ATTUATIVO

Il decreto in esame ha altresì precisato che, nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o più requisiti accertate in via definitiva in sede di controllo successivo a rilascio, l'Amministrazione provvede **alla revoca** della patente (ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

Decorsi **dodici mesi** dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.



## PATENTE A CREDITI: IL DECRETO ATTUATIVO

Importanti chiarimenti in merito alla revoca della patente a crediti sono stati forniti dall'INL nella più volte menzionata circolare n. 4/2024.

Nel dettaglio, è stato evidenziato che il provvedimento di revoca della patente è adottato dall'Ispettorato sulla base di un accertamento in ordine alla assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente.

Ne consegue che il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo - ad esempio l'assenza del DURC - non potrà incidere sulla sua utilizzabilità, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall'ordinamento.

Il controllo dei requisiti, a campione, potrà avvenire sia d'ufficio, sia in occasione di accessi ispettivi dell'INL o di altri organi di vigilanza.



## PATENTE A CREDITI: IL DECRETO ATTUATIVO

Chiarito anche che il provvedimento è rimesso alla competenza della Direzione interregionale oppure della Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro qualora siano interessate imprese straniere o localizzate in territori facenti capo alla competenza di più Direzioni interregionali; a tali Uffici, pertanto, dovranno essere comunicati i provvedimenti da adottare.

Rilevante è la precisazione che l'adozione del provvedimento amministrativo di revoca non potrà in ogni caso prescindere da un confronto con l'impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione in ordine alla gravità dei fatti da valutare ai fini della revoca della patente.

A tal proposito, con specifico riferimento al requisito relativo all'assolvimento degli obblighi formativi, pur a fronte di una dichiarazione sostitutiva ritenuta non veritiera, dovrà valutarsi la gravità dell'omissione (data, ad esempio, dalla totale assenza di formazione tenendo conto del numero dei lavoratori interessati in rapporto alla consistenza aziendale), la circostanza secondo cui l'eventuale omissione riguardi personale che non sia destinato ad operare in cantiere (ad esempio personale amministrativo) o che l'impresa abbia ottemperato o meno alle prescrizioni impartite ai sensi del d.lgs. n. 758/1994.



## PATENTE A CREDITI: IL DECRETO ATTUATIVO

In merito ai contenuti informativi della patente è stato previsto che per ciascuna patente il portale debba rendere disponibili le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- c) data di rilascio e numero della patente;
- d) punteggio attribuito al momento del rilascio;
- e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione (di cui all'art. 27, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008);
- g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti (ai sensi dell'art. 27, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008).



## PATENTE A CREDITI: IL DECRETO ATTUATIVO

Saranno individuate da un provvedimento dell'INL, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di ostensione di tali informazioni ai titolari della patente o loro delegati, alle pubbliche amministrazioni, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e a rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, agli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale, al responsabile dei lavori, ai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e ai soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

Le citate informazioni devono essere conservate per il tempo di vigenza della patente e comunque limitatamente alle informazioni sugli esiti di eventuali provvedimenti di sospensione e di eventuali provvedimenti definitivi (di natura amministrativa o giurisdizionale) ai quali consegue la decurtazione dei crediti, per un tempo non superiore a cinque anni dall'iscrizione sul portale.



## PATENTE A CREDITI: IL DECRETO ATTUATIVO

Riguardo invece ai criteri di attribuzione dei crediti è stato stabilito che la patente è dotata di un **punteggio iniziale di 30 crediti** che possono essere incrementati fino alla soglia massima di **100 crediti** secondo i criteri indicati dall'art. 5 dello stesso provvedimento.

Precisamente i crediti possono essere incrementati nel seguente modo:

- in ragione della storicità dell'azienda, possono essere attribuiti fino a 10 crediti al momento del rilascio della patente, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al decreto in esame\*;

\* Secondo la tabella allegata al decreto sulla base della data di iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura:

- Fino a 5 anni: 0 crediti
- Da 5 a 10 anni: 3 crediti
- Da 11 a 15 anni: 5 crediti
- Da 16 a 20 anni: 8 crediti
- Oltre 20 anni: 10 crediti

I crediti dei vari punti non sono cumulabili tra loro.





## PATENTE A CREDITI: IL DECRETO ATTUATIVO

- in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, **la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti.** Se, tuttavia, sono contestate una o più violazioni di cui all'Allegato I-bis annesso al d.lgs. n. 81/2008, l'incremento è sospeso fino alla decisione definitiva sull'impugnazione, ove proposta salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l'asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall'organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale (di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 81/2008). Inoltre, a decorrere dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o più violazioni di cui al citato all'Allegato I-bis, l'incremento non si applica per un periodo di tre anni a decorrere dalla definitività del provvedimento e cioè (ai sensi dell'art. 27, comma 7, del d.lgs. n. 81/2008) dalla adozione della sentenza passata in giudicato o dalla definitività della ordinanza-ingiunzione (di cui all'art. 18 della L. n. 689/1981).



## PATENTE A CREDITI: IL DECRETO ATTUATIVO

Il decreto n. 132/2024 ha previsto che possono essere attribuiti ulteriori crediti fino alla soglia **massima di 40**, con le modalità previste dalla tabella ad esso allegata. Nello specifico:

a) fino a 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro nei seguenti casi:

1. possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA (5 crediti);
2. asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'art. 30 del d.lgs. n. 81/2008, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 «Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile» (4 crediti);



## PATENTE A CREDITI: IL DECRETO ATTUATIVO

**3.** investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare a favore di lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria prevista dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2, e 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 (6/8 crediti)\*;

\* Secondo la tabella allegata al decreto:

- 6 crediti in caso di possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell'arco di un triennio. I suddetti corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli art. 34, comma 2 e 37 comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- 8 crediti (e quindi il punteggio è incrementato di 2 punti) se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato.



## PATENTE A CREDITI: IL DECRETO ATTUATIVO

4. possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza (3 crediti);
5. utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati, anche con l'azienda per la singola opera, tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale. Tali protocolli possono essere stipulati anche con il coinvolgimento dell'Inail (1, 3 o 6 crediti)\*;

\*Secondo la tabella allegata al decreto:

- **1 credito** in caso di investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 mila euro;
- **3 crediti** in caso di investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 mila euro;
- **6 crediti** in caso di investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, superiori a 50.000,01 euro.



## PATENTE A CREDITI: IL DECRETO ATTUATIVO

6. adozione del documento di valutazione dei rischi anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall'articolo 29, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. n. 81/2008 (3 crediti);
7. almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS (2 crediti);



## PATENTE A CREDITI: IL DECRETO ATTUATIVO

### b) fino a 10 crediti per attività, investimenti o formazione nei seguenti casi:

1. dimensione dell'organico aziendale (1, 2 o 4 crediti)\*;
2. possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022 (2 crediti);
3. possesso dell'attestazione di Certificazione SOA di I (1 credito) e II classifica (2 crediti);

\* Secondo la tabella allegata al decreto:

- 1 credito in caso di imprese che occupano fino a 15 dipendenti;
- 2 crediti in caso di imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti;
- 4 crediti in caso di imprese che occupano più di 50 dipendenti.

In tutti i casi sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.



## PATENTE A CREDITI: IL DECRETO ATTUATIVO

4. applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del d.lgs. n. 276/2003 (2 crediti); attività di consulenza e monitoraggio effettuate da parte degli organismi paritetici di cui al repertorio nazionale (2 crediti);
5. formazione sulla lingua per lavoratori stranieri (2 crediti);
6. riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico (2 crediti);
7. possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all'articolo 109 del d.lgs. n. 36/2023 (2 crediti);
8. certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 142/2201 (2 crediti).



## PATENTE A CREDITI: IL DECRETO ATTUATIVO

È stato disposto che i crediti ulteriori debbano essere attribuiti al momento di presentazione della domanda di rilascio della patente a crediti se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito.

Se invece il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori devono essere attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione. Specificato altresì che in caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l'eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.

I flussi informativi per l'accreditamento e la sottrazione dei crediti dovranno essere definiti con provvedimento del Direttore dell'INL.





## PATENTE A CREDITI: IL DECRETO ATTUATIVO

A tal proposito, nella nota n. 4/2024 l'INL ha precisato che la richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile solo ad esito delle integrazioni della piattaforma informatica, di cui si darà notizia sul sito internet dell'Ispettorato, unitamente alle modalità operative da seguire.



## PATENTE A CREDITI: IL DECRETO ATTUATIVO

Sempre in tema di crediti il Ministero del Lavoro ha stabilito che in caso di fusione, anche per incorporazione, dell'impresa, alla persona giuridica risultante dalla fusione è accreditato il punteggio della società titolare della patente recante il maggior numero di crediti, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

Mentre nelle trasformazioni societarie previste dagli articoli 2500 e seguenti del codice civile o nel caso di conferimento d'azienda in società da parte dell'imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridica conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

A riguardo l'INL, nella nota n. 4/2024, si è riservato di fornire ogni utile indicazione, anche di carattere operativo, precisando al contempo che le operazioni di fusione o trasformazione di interesse sono quelle avvenute tra soggetti che abbiano quantomeno già inoltrato la richiesta di rilascio della patente.



## PATENTE A CREDITI: IL DECRETO ATTUATIVO

Il decreto ministeriale ha disciplinato anche **le modalità di recupero dei crediti decurtati**, prevedendo che qualora la patente non sia più dotata di un punteggio pari o superiore a quindici crediti, il recupero dei crediti (fino a massimo 15 crediti) è **subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'INL e dell'Inail**, tenuto conto:

- dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni (di cui all'allegato I-bis del d.lgs. n. 81/2008) che hanno determinato la decurtazione, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione;
- della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro .



## PATENTE A CREDITI: IL DECRETO ATTUATIVO

Alle sedute della Commissione sono invitati a partecipare i rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.

**Nella circolare n. 4/2024 l'INL** ha reso noto che la Commissione, nominata con provvedimento del Dirigente della competente sede territoriale dell'Ispettorato, sarà composta, oltre che dal medesimo Dirigente, da almeno due funzionari esperti nelle materie prevenzionistiche possibilmente operanti presso il medesimo Ufficio, nonché da almeno due rappresentanti indicati dal dirigente della sede territorialmente competente dell'INAIL.

Mentre, in merito alle modalità tecniche per l'accreditamento dei crediti, l'Ispettorato ha evidenziato che saranno comunicate a completamento della implementazione del relativo applicativo.



## PATENTE A CREDITI: IL DECRETO ATTUATIVO

Infine, il decreto ministeriale n. 132/2024 ha dettagliato i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente.

Si ricorda infatti che il nuovo comma 8 dell'art. 27 ha previsto la sospensione cautelare della patente da parte dell'INL, fino a 12 mesi, ove nei cantieri si verificano infortuni da cui derivi la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale.

Stabilendo altresì che avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14, del d.lgs. n. 81/2008.



## PATENTE A CREDITI: IL DECRETO ATTUATIVO

Il decreto n. 132/2024 a tal riguardo ha introdotto una disciplina di dettaglio sancendo in primis che il provvedimento sospensivo è adottato “dall’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente”.

Il provvedimento sospensivo (come precisato dallo stesso Ispettorato nella circolare n. 4/2024) va dunque rimesso al Direttore dell’Ispettorato d’area metropolitana o all’Ispettorato territorialmente competente in relazione al luogo dove si è verificato l’evento infortunistico.

Gli Uffici territoriali, prima di adottare il provvedimento, possono chiedere che la Direzione centrale vigilanza e sicurezza sul lavoro esprima un parere, non vincolante, sulla proposta di provvedimento.



## PATENTE A CREDITI: IL DECRETO ATTUATIVO

Entrando nel merito delle previsioni del decreto n. 132/2024, è stato stabilito che in caso di infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ovvero al dirigente, almeno a titolo di colpa grave, l'adozione del provvedimento di sospensione è obbligatoria, fatta salva la diversa valutazione dell'INL adeguatamente motivata.

E per l'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie finalizzato all'adozione del provvedimento si deve tenere conto dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni



## PATENTE A CREDITI: IL DECRETO ATTUATIVO

Mentre nel caso di infortuni da cui deriva l'inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti su citati, almeno a titolo di colpa grave, la sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di sospensione dell'attività d'impresa di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 81/2008 o all'articolo 321 del codice di procedura penale.





## PATENTE A CREDITI: IL DECRETO ATTUATIVO

In ogni caso la durata della sospensione della patente non può essere superiore a 12 mesi, ed è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni, nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.

L'INL, in caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, deve anche provvedere alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell'attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione. Mentre all'INAIL è stato attribuito il compito di mettere a disposizione dell'INL, in cooperazione applicativa, ogni informazione concernente gli eventi infortunistici.



## PATENTE A CREDITI: IL DECRETO ATTUATIVO

Sul provvedimento cautelare di sospensione della patente l'INL, nella più volte richiamata circolare n. 4/2024, ha fornito importanti indicazioni, oltre a quelle già evidenziate.

Precisamente, è stato rilevato che l'attività di indagine sugli eventi infortunistici che possono determinare la sospensione della patente compete anche al personale diverso da quello dell'INL tant'è che, secondo il decreto ministeriale n.132/2024, *“l'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie finalizzato all'adozione del provvedimento tiene conto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni”*.



## PATENTE A CREDITI: IL DECRETO ATTUATIVO

Sottolineato anche che le indagini dovranno incentrarsi anzitutto sul nesso causale tra l'evento infortunistico e il comportamento, commissivo od omissivo, tenuto dal datore di lavoro, dal delegato o dal dirigente. Pur tenendo conto che l'accertamento definitivo del reato è sempre rimesso alla A. G., l'organo accertatore dovrà acquisire ogni elemento utile ad individuare l'esistenza di una responsabilità diretta "almeno a titolo di colpa grave" di uno o più dei soggetti indicati secondo il criterio del "più probabile che non", fermo restando che, laddove tali responsabilità non siano del tutto chiare e richiedano approfondimenti che possono essere effettuati solo nell'ambito di un procedimento giudiziario, la sospensione non potrà essere adottata.



## PATENTE A CREDITI: IL DECRETO ATTUATIVO

A riguardo l'Ispettorato ha ricordato che la “colpa grave” è una forma di responsabilità che va oltre la semplice colpa, caratterizzata da una marcata violazione dei doveri di diligenza, specificamente connessi alla prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, e in particolare:

- per quanto concerne il grado di negligenza, la colpa grave implica un comportamento che si discosta notevolmente da ciò che è considerato ragionevole e diligente;
- per quanto concerne la violazione delle norme di sicurezza, la colpa grave si concretizza nella violazione evidente e sostanziale di specifiche norme prevenzionistiche da adottare e ciò può includere, ad esempio, il mancato rispetto delle procedure obbligatorie, l'omissione di misure di protezione necessarie o il non aver fornito istruzioni e formazione ai lavoratori;
- per quanto concerne la consapevolezza del rischio, un aspetto importante della colpa grave è che il responsabile era, o avrebbe dovuto essere, pienamente consapevole del rischio a cui esponeva i lavoratori e pertanto la colpa grave si manifesta quando il soggetto agisce (o omette di agire) con una coscienza chiara del pericolo ma senza adottare le specifiche misure volte a prevenire il rischio che ha determinato l'evento infortunistico.



## PATENTE A CREDITI: IL DECRETO ATTUATIVO

Pertanto, secondo l'INL, solo laddove siano state accertate tutte le condizioni indicate, ivi compreso il requisito della gravità della condotta, il provvedimento sospensivo potrà essere adottato. Laddove, invece, dall'istruttoria amministrativa non emergano tutti i presupposti per l'annullamento, il competente Ispettorato archiverà la pratica unitamente a una apposita relazione agli atti dell'Ufficio.



## PATENTE A CREDITI: IL DECRETO ATTUATIVO

Nella circolare n. 4/2024 l'INL ha altresì fornito dei chiarimenti in merito ai presupposti per l'adozione del provvedimento di sospensione della patente a crediti.

Nel dettaglio, in merito alla sospensione della patente legata ad un evento infortunistico con esiti mortali, il decreto n. 132/2024 stabilisce che la sua adozione “è obbligatoria, fatta salva la diversa valutazione dell'Ispettorato adeguatamente motivata”.

Ne deriva per l'INL che, ferma restando la sussistenza delle condizioni già indicate, la sospensione è normalmente adottata, a meno che dall'adozione del provvedimento e, quindi, dalla cessazione delle attività in corso non possano derivare situazioni di grave rischio per i lavoratori o per i terzi o comunque per la pubblica incolumità.

I motivi che hanno suggerito di non adottare il provvedimento, pur in presenza dei relativi presupposti, dovranno essere oggetto di una relazione agli atti dell'Ufficio.



## PATENTE A CREDITI: IL DECRETO ATTUATIVO

Mentre, la sospensione derivante da un evento infortunistico che dà luogo a una inabilità permanente non può prescindere da un provvedimento di riconoscimento della stessa inabilità da parte dell'Inail, il quale dovrà comunicare alla competente sede dell'Ispettorato le proprie determinazioni, unitamente ad ogni informazione utile a definire eventuali responsabilità in capo al datore di lavoro, al delegato o al dirigente.

La disposizione richiama anche l'ipotesi di una “irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente”; trattasi dei casi in cui non è indispensabile attendere il provvedimento di riconoscimento della inabilità permanente - ad esempio in caso di perdita di un arto - che sarà utile esclusivamente ai fini della individuazione del grado della inabilità. In tal caso il competente Ispettorato non dovrà necessariamente attendere l'adozione del suddetto provvedimento da parte dell'Inail ai fini della sospensione della patente, a meno che non si ritenga che lo stesso sia necessario a consentire una più adeguata valutazione, unitamente alla responsabilità per “colpa grave”, della durata della sospensione.



## PATENTE A CREDITI: IL DECRETO ATTUATIVO

La circolare in commento evidenzia anche che il provvedimento di sospensione a seguito di inabilità permanente presenta poi maggiori caratteri di discrezionalità.

Il decreto n. 132/2024 stabilisce infatti che *“la sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di cui all’articolo 14 d.lgs. n. 81/2008 o all’articolo 321 del c.p.p.”*.

In altri termini, non si provvederà a sospendere la patente ogniqualvolta il cantiere interessato sia stato già oggetto di un provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008, adottato sia per violazioni prevenzionistiche, sia in ragione dell’impiego di lavoratori “in nero” e/o di un provvedimento di sequestro preventivo da parte della Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 321 c.p.p., a meno che detti provvedimenti, in relazione all’effettivo rischio che ha determinato l’evento infortunistico, siano del tutto inadeguati a prevenire il ripetersi di eventi infortunistici.



D I P A R T I M E N T O   D I   E C O N O M I A



**GRAZIE PER  
L'ATTENZIONE**

[maria.giovannone@uniroma3.it](mailto:maria.giovannone@uniroma3.it)

[www.uniroma3.it](http://www.uniroma3.it)